

STATUTO

Art. 1

A norma dell'Art. 18 della Costituzione Italiana e degli articoli 36 - 37 - 38 del Codice Civile, é costituita l'Associazione:

< Y. E. S. S. Your English School >

< Associazione Culturale e di Formazione >

Con sede legale e amministrativa in Genova via Di Brera 2/13. Il Consiglio Direttivo con semplice delibera istituire Filiali e Rappresentanze in Italia e all'estero e trasferire la Sede Sociale.

Art. 2

PRINCIPI E SCOPI GENERALI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è estranea a qualsiasi questione di natura politica, religiosa e sindacale ed ha il compito fondamentale di promuovere, realizzare e sostenere iniziative, progetti, manifestazioni, in campo nazionale e internazionale, atte a creare migliori condizioni di sviluppo culturale, sociale e ambientale tra popoli e culture differenti.

A tale fine promuove e organizza:

1. L'educazione e l'istruzione nel campo delle lingue, del teatro, della musica, della comunicazione, delle attività artistiche e delle tecniche di apprendimento.
2. La formazione e la riqualificazione professionale, anche mediante convenzioni stipulate con Enti nazionali e sopranazionali, in ottemperanza del disposto dell'art. 5 della legge quadro del 21/12/78 n °845 e sue successive modificazioni;
3. L'orientamento scolastico e professionale, l'aggiornamento linguistico e la formazione didattica - scientifica del personale docente, ispettivo e direttivo della scuola, ma anche di docEnti-formatori di altri Enti e istituti pubblici e privati;
4. Seminari, corsi di specializzazione e di formazione, borse di studio, post-laurea e post-diploma;
5. La ricerca e la sperimentazione in campo linguistico, valutativo, didattico e metodologico e della lingua applicata;
6. Cineforum, rappresentazioni teatrali, mostre, manifestazioni artistiche e musicali, visite guidate e soggiorni studio in Italia e all'estero;
7. La gestione in proprio o per conto di Enti pubblici e privati di: banche-dati, biblioteche, sale di lettura, musei, cinema, teatri, spazi verdi attrezzati, informa giovani, ostelli per la gioventù e centri polivalenti.
8. Iniziative per far conoscere la Comunità Europea e le sue istituzioni attraverso scambi culturali e gemellaggi al fine di favorire una rapida ed efficace integrazione;
9. Apprendimento delle lingue considerate minoritarie nell'ambito della Comunità Europea;
10. Le finalità dell'Associazione saranno perseguite attraverso: seminari, convegni, stage di formazione, corsi di specializzazione post-laurea e post-diploma, progetti nazionali e internazionali, ricerche, analisi, studi, sondaggi, pubblicazioni editoriali, produzione di materiale didattico, formativo, multimediale e tutto quanto sia utile per il raggiungimento degli scopi sociali previsti dal presente statuto.

Una particolare attenzione sarà rivolta, nella programmazione e nella realizzazione delle attività, alle problematiche delle Pari - opportunità del Disagio Giovanile e della Dispersione Scolastica, secondo le normative dettate da vari STATI membri della Comunità Europea al fine di garantire uno sviluppo più giusto e solidale tra tutti i cittadini.

ATTIVITA' SOCIO-RICREATIVE:

L'Associazione potrà organizzare Spettacoli, e Manifestazioni artistiche, Mostre di Pittura, Scultura e fotografia, Escursioni marittime, terrestri, soggiorni, feste, balli e cene sociali, comprese organizzazioni di manifestazioni anche in collaborazione con altre Associazioni: a queste ultime l'Associazione potrà mettere a disposizione sia i locali, sia le attrezzature sociali.

L'Associazione attuerà inoltre tutte quelle attività Ricreativo-Sociali che saranno in grado di favorire atteggiamenti e comportamenti attivi, utilizzando i metodi di libero associazionismo, coinvolgendo anche i Cittadini Italiani e Stranieri non Soci, e potrà collegarsi con Associazioni o Enti Pubblici e Privati ugualmente interessati ai problemi della Cultura, Musica, Teatro e Tempo Libero.

Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del Corpo Sociale e/o Persone interessate potrà istituire Corsi, Meeting, Conferenze, Congressi, Mostre, avvalendosi anche di persone esterne e utilizzando sia strutture proprie, sia quelle esistenti sul territorio.

L'Associazione promuove, direttamente o in collaborazione con altre Associazioni, lo sviluppo delle iniziative di cui al presente articolo a livello regionale, sia nazionale.

L'Associazione s'impegna nella promozione e nello stimolo delle libere scelte ideali dei Soci, garantendo assieme alla dialettica, che al suo interno, atteggiamenti e linguaggi non offendano le diverse sensibilità e convinzioni.

Art. 3

CARATTERISTICHE DELL'ASSOCIAZIONE

- a) L'Associazione è un istituto unitario e autonomo, non ha finalità di lucro, è amministrativamente indipendente, è diretto democraticamente attraverso il Consiglio Direttivo eletto da tutti i Soci, che ne costituiscono la Base Sociale.
- b) E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione, fondi, riserve, o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposto dalla Legge.
- c) La durata dell'Associazione è illimitata.
- d) Le quote e/o i Contributi Associativi sono intransmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabili.
- e) Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse e organizzate dall'Associazione sono a disposizione di tutti i Soci, i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto degli appositi regolamenti, se emanati.
- f) L'Associazione, in considerazione della pluralità dei suoi fini e delle proprie attività può svolgersi in Sezioni specializzate e Gruppi d'interesse.
- g) I compiti, i livelli di responsabilità, le norme di funzionamento delle Sezioni specializzate, dei Gruppi d'interesse, e degli altri Organismi in cui si articola l'Associazione, possono essere stabiliti da appositi regolamenti, tenendo conto della normativa vigente.

Art. 4

SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

- a) Possono essere Soci dell'Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri in regola con le norme di PS che ne condividono le finalità.
- b) Le richieste d'iscrizione all'Associazione sono indirizzate al Consiglio Direttivo e/o al Presidente su apposito modulo. Al momento della richiesta i Soci sono iscritti in via provvisoria nel Libro Soci e godono di tutti i servizi resi dall'Associazione, sino alla delibera inappellabile del Consiglio Direttivo.
- c) I Soci accettano il presente Statuto e si suddividono:

1) SOCI FONDATORI

Sono coloro che hanno fondato l'Associazione. Tra questi, l'Assemblea dei Soci sceglie uno o più Membri del Consiglio Direttivo, con i modi previsti dall'art. 6 dello Statuto.

2) SOCI ONORARI:

Sono coloro che per particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione, per motivi di prestigio personale o per determinazione del Consiglio Direttivo sono invitati a fare parte dell'Associazione. Tali Soci sono esenti dal pagamento della quota annuale d'Associazione.

3) SOCI ORDINARI:

Sono tutti coloro che non appartengono ad altre categorie di Soci, sono tenuti al pagamento delle intere quote sociali e hanno tutti i diritti.

4) SOCI SOSTENITORI:

Sono coloro che versano una quota annuale superiore a quella stabilita dall'Assemblea.

5) SOCI STUDENTI:

Appartengono a questa categoria i Soci che partecipano ai vari Corsi.

Tutti i Soci maggiorenni con un'anzianità di un anno hanno diritto al voto in Assemblea e sono eleggibili, alle Cariche Sociali.

I Soci possono, per particolari esigenze dell'Associazione e su richiesta del Consiglio Direttivo e/o del Presidente, finanziare l'Associazione senza alcuna remunerazione del capitale.

Per agevolare l'avvicinamento dei Soci allo studio delle diverse Materie, le quote associative, i costi dei Corsi, su delibera del Consiglio Direttivo, possono essere divise in più rate, secondo la possibilità economica dei Soci stessi. In caso di mancato pagamento della quota sociale e/o importo dei Corsi, entro la data prevista, il Socio è sospeso dai suoi diritti, sino al pagamento di quanto dovuto. Il Socio perde tale qualifica se entro la chiusura dell'anno sociale non regola la sua posizione. Il Socio moroso può essere riammesso previa domanda al Consiglio Direttivo.

I Soci sono tenuti:

- Al pagamento della quota Sociale decisa dal Consiglio Direttivo.
- Al tesseramento all'ENTE NAZIONALE d'appartenenza dell'Associazione.
- All'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.

I Soci possono essere SOSPESI, ESPULSI O RADIATI per i seguenti motivi:

- Non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali,
- Si rendano morosi nel pagamento della quota Sociale senza giustificato motivo,
- Arrechino, in qualunque modo, danni morali o materiali all'Associazione,

- Abbiano un comportamento indegno, asociale o immorale in genere, specie se questo avviene all'interno dell'Associazione e i suoi Soci,
- Compiano atti d'indiretta o diretta responsabilità in azione di violenza fisica o morale, sia all'interno sia all'esterno dell'Associazione.

Art. 5

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli Organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea,
- Il Consiglio Direttivo,
- Il Presidente,
- Il Presidente Onorario
- Il Vice Presidente,
- Il Tesoriere,
- Il Segretario,
- Il Collegio dei Revisori dei Conti,
- Il Collegio dei Probiviri.

Art. 6

L'ASSEMBLEA

- a) L'Assemblea è composta di tutti i Soci in regola con i versamenti.

L'ASSEMBLEA:

- Approva il bilancio consuntivo e il rendiconto patrimoniale,
 - Approva il programma annuale e pluriennale d'iniziativa, d'attività o d'investimenti ed eventuali interventi straordinari,
 - Delibera la costituzione di Sezioni e d'altri Organismi e decide su eventuali controversie riguardanti i diversi regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello Statuto,
 - Apporta le modifiche allo Statuto.
 - Elege, alle previste date, il Consiglio Direttivo, e se lo ritiene opportuno, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri.
 - Stabilisce, per il rinnovo degli organi dell'Associazione, il numero dei Membri del Consiglio Direttivo che sarà composto, di norma, da un minimo di tre a un massimo di cinque Membri, sulla base dell'Entità numerica del corpo Sociale. Nella fattispecie che il Consiglio Direttivo sia formato da tre Membri, sarà composto da un Socio Fondatore e due Soci che potranno essere scelti tra le altre Categorie.
In caso d'aumento del numero dei Membri, nel Consiglio Direttivo, sarà sempre mantenuto lo stesso rapporto numerico dei Membri tra Soci Fondatori e le altre Categorie.
- b) L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci.
- c) In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei Soci presenti.
- d) La seconda convocazione dell'Assemblea deve avvenire almeno un giorno dopo la prima.

- e) L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, in via Straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e/o da un decimo della base Sociale. In questo caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta.
- f) L'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai Soci almeno venti giorni prima mediante avviso affisso nella bacheca della Sede Sociale, specificando la data, l'ora, la sede della riunione e l'ordine del giorno in discussione.
- g) Gli argomenti, da inserirsi all'O.d.G. dell'Assemblea ordinaria annuale da parte dei Soci, devono essere segnalati e illustrati al Consiglio Direttivo trenta giorni prima della chiusura dell'anno sociale.
- h) Gli argomenti da inserirsi all'O.d.G. dell'Assemblea straordinaria richiesta dai Soci devono essere illustrati per iscritto al Consiglio Direttivo, il quale ha l'obbligo di provvedere alla convocazione entro 30 giorni dalla richiesta.
- i) I Soci possono farsi rappresentare all'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria da un Socio avente diritto al voto: è ammessa n. 1 (una) delega.
- j) L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa che nomina anche un Segretario, le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali e firmate dal Presidente e dal Segretario. Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a presentare al Consiglio Direttivo il verbale della stessa entro dieci giorni. Il verbale deve essere affisso nella bacheca sociale per quindici giorni entro i quali può essere contestato in merito alla sua redazione. Dopo tale termine il verbale diventa definitivo. In caso di contestazione, il Presidente dell'Associazione, convoca entro trenta giorni il Presidente e il Segretario dell'Assemblea e il Socio e/o i Soci che hanno contestato il verbale per l'esame dello stesso e la sua definizione.
- k) Le votazioni sull'argomento all'O.d.G. dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei presenti.
- l) Le elezioni si svolgono in modo che favoriscano la partecipazione dell'intero Corpo Sociale e secondo quanto previsto alla lettera k) del presente articolo.
- m) Il Presidente dell'Assemblea comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per la distribuzione delle cariche.
- n) La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di suffragi, in mancanza dal secondo e così via. Fino alla distribuzione delle cariche, il Consiglio Direttivo uscente resta in carica per l'Ordinaria Amministrazione.

Art. 7

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- a) Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque Membri di cui uno eletto tra i Soci Fondatori se in vita. Detto numero può essere variato dall'Assemblea dei Soci, in tal caso, varierà in proporzione il numero dei Soci Fondatori eletti, se in vita. Al suo interno elegge il e/o il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed è presieduto dal Presidente eletto dall'Assemblea.
- b) Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri e sono presiedute dal Presidente e/o in caso di sua assenza, da un Vice Presidente e/o da un Consigliere designato dai presenti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei votanti, esclusi gli astenuti e prevale,

in caso di parità, il voto del Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate mediante avviso telefonico e/o scritto, con un preavviso di almeno quattro giorni.

- c) Il Consiglio Direttivo, inoltre, fissa le responsabilità dei Consiglieri sulle attività svolte dall'Associazione per il conseguimento dei fini sociali.
- d) Il Consiglio Direttivo, per compiti operativi nelle sezioni, nei gruppi d'interesse e negli altri suoi organismi, può avvalersi dell'attività volontaria anche di cittadini non Soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.
- e) Il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro da esso nominate.
- f) I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Se manca, per qualsiasi motivo, un membro del Consiglio Direttivo, gli subentra di norma, il primo dei non eletti, fino a un numero di membri non superiore alla metà degli stessi e/o in alternativa il Presidente può cooptare nel Consiglio Direttivo un Consigliere nel corso dei quattro anni, fermo restando, in entrambi i casi, la necessità di ratifica da parte dell'Assemblea nella prima riunione utile.
- g) Il Consiglio rimane in carica e può operare finché è composto da almeno la metà dei Consiglieri eletti dai Soci. Nel caso in cui è necessario un nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio uscente rende nota la situazione ai Soci tramite avviso esposto in bacheca e al Presidente che convoca l'Assemblea straordinaria.
- h) Il Consigliere che, salvo cause di forza maggiore, non interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, è dichiarato decaduto.
- i) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via Ordinaria una volta ogni mese, e in via Straordinaria, su richiesta del Presidente e/o di almeno un terzo dei suoi membri.
- j) Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente.
- k) E' consentito ai membri del Consiglio Direttivo di ricoprire incarichi tecnici nell'ambito dell'Associazione: detti incarichi potranno essere retribuiti nella misura che sarà stabilita dall'Assemblea dei Soci e assoggettati alle normative fiscali vigenti.
- l) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate mediante avviso telefonico e/o scritto, con un preavviso di almeno quattro giorni. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi membri e sono presiedute dal Presidente e/o in caso di sua assenza da un Vice presidente e/o da un Consigliere designato dai presenti.
- m) Il Consiglio Direttivo:
 - Delibera sulle richieste d'iscrizione all'Associazione,
 - Formula i programmi d'attività Sociale previsti dallo Statuto e li sottopone all'Assemblea,
 - Attua deliberazioni dell'Assemblea,
 - Decide l'importo delle quote suppletive per determinati servizi forniti ai Soci,
 - Predispose il regolamento interno dell'Associazione, i regolamenti delle sezioni, dei gruppi e degli altri organismi in cui si articola l'Associazione,
 - Decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere tra i Soci e nelle eventuali misure disciplinari da infliggere ai Soci, nel caso non sia stato eletto il Collegio dei Probiviri,
 - Determina la quota sociale annuale, e la quota d'ammissione.
 - Presenta all'Assemblea, per le spese eccezionali, un progetto dettagliato e ne fornisce le motivazioni,

- Predisporre il Bilancio Consuntivo, il Bilancio Preventivo e la relazione di gestione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo verbalizza in apposito libro le proprie decisioni.

Tutti i Consiglieri esecutivi sono tenuti a informare e consultare il Presidente, opportunamente, di tutto quanto concerne gli atti eseguiti o da eseguirsi, relativi alle mansioni affidategli e ad attenersi scrupolosamente ai consigli e istruzioni che il Presidente abbia dato o voglia di volta in volta impartire.

Art.8

PATTO SOCIALE

Avverso le decisioni del Consiglio Direttivo può essere proposto ricorso all'Assemblea e/o, se eletto, al Collegio dei Probiviri. I Soci s'impegnano a non ricorrere ad altra forma di giudizio prima che si pronuncia il Consiglio Direttivo e l'Assemblea e/o il Collegio dei Probiviri. In caso di controversia in dipendenza dell'esecuzione e/o interpretazione del presente Statuto e che potrà formare oggetto di compromesso, e nel solo caso di mancanza del Collegio dei Probiviri, sarà rimessa al giudizio di un Arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo a un arbitrato irrituale. L'Arbitro sarà scelto di comune accordo dalle Parti contendenti. In mancanza d'accordo alla nomina dell'Arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la Sede dell'Associazione.

Art. 9

IL PRESIDENTE

- a) Rappresenta L'Associazione nei rapporti esterni, personalmente o per mezzo dei suoi delegati; Convoca e presiede il Consiglio Direttivo,
- b) Cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo,
- c) Stipula gli atti inerenti l'attività dell'Associazione,
- d) Coopta nel Consiglio Direttivo nuovi Membri in sostituzione di Consiglieri dimissionari nel rispetto da quanto previsto dall'art. 7 punto f) dello Statuto.
- e) Cura personalmente l'amministrazione dell'Associazione.

Un Vice Presidente, in caso d'impedimento o di prolungata assenza del Presidente, lo sostituisce nei suoi compiti.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dall'elezione di questi.

Tali consegne devono essere evidenziate da corretto processo verbale e che saranno portate a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

ART. 10

IL PRESIDENTE ONORARIO

E' eletto dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, il Socio che si distingue particolarmente per carisma, capacità imprenditoriali e organizzative e apporti benefici e lustro all'Associazione. La carica, triennale, è puramente onorifica e non comporta alcuna responsabilità verso Terzi.

ART. 11

IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente svolge incarichi di particolare importanza assegnati di volta in volta dal Consiglio Direttivo e dal Presidente e, in caso d'impedimento e/o assenza del Presidente, lo sostituisce in tutte le sue funzioni.

ART. 12

IL SEGRETARIO

Il Segretario provvede alla redazione e convocazione dei verbali delle sedute, all'espletamento delle mansioni che si riferiscono ai rapporti ordinari con l'Ente Nazionale, cui l'Associazione è affiliata e coordina i rapporti tra i Soci e il Consiglio Direttivo. Può assumere su indicazione del Presidente la funzione di Tesoriere.

ART. 13

IL TESORIERE

Il Tesoriere, se eletto, provvede all'esazione delle quote Sociali e d'ammissione, ed entrate in generale, ai pagamenti, alla tenuta dei libri contabili; per ogni pagamento d'ordinaria amministrazione deve avere l'autorizzazione o la pezza giustificativa del Consigliere esecutivo incaricato delle questioni concernenti il pagamento stesso.

Per ogni pagamento di carattere straordinario deve avere l'autorizzazione del Presidente. Il Tesoriere è tenuto a presentare i conti a ogni richiesta del Presidente e del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può aprire conti correnti bancari, farvi depositi con le entrate dell'Associazione così come fare prelievi sui depositi esistenti e accedere a fidi bancari.

L'apertura del conto corrente deve essere fatta in nome dell'Associazione con firma singola del Presidente e del Tesoriere su delega del Presidente, con facoltà, di quest'ultimo di revocarla in qualsiasi momento. Il Presidente, il Vice Presidente e/o il Segretario possono svolgere, a discrezione del Consiglio Direttivo, l'incarico di Tesoriere o lo stesso incarico può essere affidato a Terzi, anche estranei all'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 14

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'Assemblea Generale dei Soci elegge, se lo ritiene utile, il Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone in Membri effettivi e supplenti.
- b) Il numero complessivo dei Membri è di tre effettivi e di due supplenti.
- c) I Revisori durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
- d) Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.
- e) Le dimissioni da membro del Collegio dei Sindaci Revisori devono essere inviate al Collegio. Spetta al Presidente del Collegio, subito dopo la ratifica, comunicare al subentrante (o ai subentranti) e al Consiglio Direttivo delle variazioni avvenute.
- f) Il Collegio dei Revisori è tenuto a verbalizzare i suoi atti.

ART. 15

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea Generale dei Soci elegge, se lo ritiene utile, un Collegio dei Probiviri composto da tre Membri effettivi e due supplenti, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Presidente e il Segretario del Collegio sono nominati nella prima riunione dopo l'elezione.

Il Collegio, su richiesta del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di uno o più Soci, giudica inappellabilmente su tutte le controversie che insorgono tra i Soci come tali e fra i Soci e l'Associazione e/o esponenti dell'Associazione, emettendo le relative decisioni entro 60 giorni dall'instaurazione del Procedimento; queste dovranno sempre essere comunicate per iscritto alle parti interessate e debitamente verbalizzate in apposito libro verbale da tenersi nella sede Sociale a cura del Segretario.

Il Collegio, inoltre, decide inappellabilmente sui ricorsi avversi i provvedimenti del Consiglio Direttivo.

La decisione del Collegio dovrà essere motivata e avrà la forma e la sostanza della risoluzione emessa a seguito d'arbitrato irrituale d'equità.

Il Collegio dovrà rispettare le norme del contraddittorio e potrà, a titolo di sanzione, condannare la parte soccombente al pagamento di una somma di denaro che sarà incamerata dall'Associazione.

Per la validità delle deliberazioni del Collegio occorre la partecipazione di tre Membri; le decisioni sono prese a maggioranza dei votanti, esclusi gli astenuti, prevalendo, in caso di parità, il voto del Presidente.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate dal Presidente del Collegio stesso con lettera raccomandata all'interessato e copia integrale di essa è inviata al Consiglio Direttivo il quale, in caso d'espulsione del Socio, dovrà disporre per gli opportuni provvedimenti amministrativi.

Sono senz'altro causa d'espulsione la condanna definitiva per reato infamante e l'indegnità per gravi motivi morali da valutarsi dal Collegio. E' facoltà del Collegio di sospendere il Socio che è assoggettato a procedimento penale per reato comune sino all'esito del giudizio. La sospensione e l'espulsione possono essere adottate se non con invito scritto all'interessato a far valere le proprie ragioni davanti al Collegio in apposita adunanza. Tutte le decisioni non sono impugnabili in alcuna sede.

Le dimissioni da membro del Collegio dei Probiviri devono essere inviate al Collegio.

Spetta al Presidente del Collegio, subito dopo la ratifica, comunicare al subentrante (o ai subentranti) e al Consiglio Direttivo delle variazioni avvenute.

Art. 16

DIMISSIONI

- a) I Soci possono dare le dimissioni in qualsiasi momento. Le dimissioni da Socio devono essere presentate al Consiglio Direttivo. Il Socio dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera dell'Associazione all'atto della presentazione delle dimissioni e non ha diritto ad alcun rimborso delle quote versate, fatto salvo quanto previsto dal regolamento interno.
- b) Le dimissioni da Organismi, incarichi e funzioni devono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo: il Consiglio Direttivo ha la facoltà di discuterle e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificarle.
- c) In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell'organo stesso, spetta al Presidente dell'Associazione comunicare al subentrante (o ai subentranti) delle variazioni avvenute.

Art. 17

GRATUITA' DEGLI INCARICHI

- a) Le funzioni di Membro del Consiglio Direttivo, degli Organi e delle Sezioni e Gruppi o gli incarichi svolti da Soci che prestano attività volontaria sono completamente gratuite fatto salvo per quanto previsto dall'art. 7 punto k).
- b) Eventuali rimborsi spese sono concordati e definiti specificatamente con il Consiglio Direttivo e iscritti nel Bilancio dell'Associazione.

Art. 18

PATRIMONIO E BILANCIO

Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:

- Proventi da tesseramento e quote sociali,
- Contributi dei Soci che fruiscono delle iniziative dell'Associazione,
- Contributi d'altre Associazioni con le stesse finalità,
- Contributi d'Enti Pubblici, Società o di Privati,
- Proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell'Associazione,
- Donazioni, lasciti, elargizioni speciali concesse senza condizioni che limitano l'autonomia dell'Associazione,
- Fondo riserve.
- Attrezzature.
- Beni mobili
- Beni immobili finalizzati all'attività sociale.

Art. 19

ESERCIZI SOCIALI

- a) Gli esercizi Sociali si chiudono il 31 dicembre d'ogni anno.
- b) Alla fine d'ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il Bilancio sia consuntivo, sia preventivo, che deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 Aprile successivo, fatto salvo casi particolari per cui la data è stabilita il 30 Giugno.

Art. 20

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVE

- a) Per le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, è responsabile il Presidente che segue in prima persona l'amministrazione dell'Associazione.
- b) Il Consiglio Direttivo può peraltro nominare un altro membro per le incombenze di cui sopra in sostituzione, in caso d'assenza o d'impedimento, del Presidente e del Vice Presidente.

Art. 21

MODIFICHE STATUTARIE

- a) Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea.
- b) In prima convocazione le variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino il 70% più uno del corpo sociale.
- c) In seconda convocazione sono approvate con il voto favorevole dei 3/4 dei presenti all'Assemblea con esclusione dell'art. 22 la cui modifica può essere apportata con la stessa maggioranza prevista per lo scioglimento dell'Associazione.
- d) Per le variazioni imposte da leggi dello Stato, è competente il Consiglio Direttivo e saranno ratificate dall'Assemblea nella prima riunione utile.

Art. 22

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

- a) Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire con decisione dell'Assemblea sia in prima, sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 dei Soci presenti all'Assemblea, purché questi rappresentino almeno il 70% più uno del Corpo Sociale.
- b) In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio dovrà essere devoluto a strutture sociali simili operanti nel settore del tempo libero, della cultura, della ricreazione e dello sport e in ogni modo a fini d'utilità generale, sentito il parere dell'Organo di Controllo previsto dalla Legge.